



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Cümü de Pùt San Piero
(PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019 Registro Generale n.81

Oggetto: MISURE STRUTTURALI PERMANENTI E TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.

IL Sindaco

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee".

Premesso che per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme.

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato che Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

Rilevato altresì che con la D.G.R. n. 7095/2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

Vista la D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 01 ottobre al 31 marzo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 ug/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

Vista la D.G.R. n. 7095/2017 la quale stabilisce che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Rilevato che Regione Lombardia con D.G.R. n. 7696/2018 e n. 712/2018 ha ulteriormente integrato le suddette limitazioni di carattere temporaneo

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato Che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

mancato raggiungimento di taluni limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti;

- gli inquinanti maggiormente critici per Regione Lombardia - per i quali non vi è ancora il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente - rimangono il PM10, il PM2.5 e l'ozono in modo piuttosto diffuso, l'NO2 nelle aree maggiormente urbanizzate e il Benzo(a)Pirene nelle aree dove maggiore è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo significativo del settore traffico sullo stato di qualità dell'aria, in particolare delle motorizzazioni diesel circolanti;
- le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

Viste, in particolare, le azioni TP-1n e TP -3n dell'Allegato 1 dell'aggiornamento del PRIA (DGR 449/2018), che già prevedono la facoltà di introdurre modalità per consentire la circolazione dei veicoli correlandola al loro effettivo potenziale inquinante attraverso l'utilizzo di tecnologie per la verifica dell'effettiva percorrenza e delle emissioni reali (real drive emissions) e di fornire ai cittadini un sistema di riferimento per monitorare, modificare e migliorare l'uso del proprio veicolo e lo stile di guida a favore dell'ambiente;

Richiamate le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 449/2018 che hanno introdotto progressive limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti su porzioni di territorio regionale in determinati periodi dell'anno secondo un'articolazione oraria e settimanale definita;

Valutata l'efficacia prodotta nell'ultimo decennio dall'applicazione delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti adottate, in quanto Arpa Lombardia ha verificato i trend in riduzione dei principali inquinanti in atmosfera;

Dato atto che con D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto MoVe-In”*, Regione Lombardia ha introdotto il Progetto MoVe-In che consente a coloro che aderiranno volontariamente a tale servizio di ottenere una deroga alle limitazioni della circolazione, alle condizioni descritte negli Allegati 2 e 3 alla citata D.G.R. n. XI/2055/2019 del 31 luglio 2019.

Dato Atto che il Comune di Ponte San Pietro rientra tra i Comuni della fascia 1 ed ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Rilevato che:

MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un progetto sperimentale di Regione Lombardia che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una **scatola nera** (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza, attivo dal 1° di ottobre, è fornito dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto MoVe-In, selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile dal mese di ottobre

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

al link <http://www.movein.regione.lombardia.it>
La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di MoVe-In è raggiungibile sia tramite web application che mobile application (App) da smart-phone, disponibile su App Store.

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i **proprietari di veicoli** circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In. Il servizio è della **durata di un anno** a decorre dalla data di attivazione. Chi aderisce a Move-In accetta la **nuova modalità** di limitazione della circolazione, descritta dettagliatamente nella web application e negli allegati pubblicati in questa pagina.

In sintesi: il progetto MoVe-In prevede la possibilità di avvalersi di una “**deroga chilometrica**”, misurabile e controllabile, che consente di prevedere un risparmio di emissioni. Tale **risparmio emissivo** viene **trasformato in chilometri** che possono così essere **redistribuiti nell'arco della giornata e della settimana**, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati (consentiti nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 7.30 e sabato, domenica e festivi tutto il giorno). Quindi, questa deroga chilometrica prevede la possibilità di poter **percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato** in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo, fino al termine dell'anno di adesione o all'esaurimento dei chilometri assegnati. Se i chilometri assegnati terminano prima dell'anno non sarà più possibile utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla scadenza dell'anno.

Ritenuto pertanto di aderire volontariamente ed in modo parziale alle limitazioni previste delle legislazioni regionale in materia.

Visti

- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante “Nuovo Codice della Strada”.
- la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
- le D.D.G.R. n. 2578/2014, n. 712/2018 e n. 2055/2019.
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”.
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.
- lo Statuto del Comune di Ponte San Pietro.

ORDINA

I° MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.

B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019
Registro Generale n.81

A partire dal 01 ottobre 2019 le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 3 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 ottobre al 31 dicembre 2019 e successivamente, a partire dal 2020, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano:

- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.

D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

A partire dal 01 ottobre 2019 per gli Autobus di Categoria M3 di tipo Urbano, Interurbano e Suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) Euro 0 - 1 - 2 Diesel vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24).

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 2055/2019, come da schema allegato alla presente (Allegato 1).

II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020

A. 1° LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° Livello, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I.:

1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
2. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

In deroga alle limitazione previste dal punto A.2 si consente l'effettuazione dei seguenti spettacoli piromusicali:

- 13 novembre 2019 fuochi d'artificio a Locate posticipata in caso di maltempo. In tal caso la deroga varrà anche per la nuova data.
- 1° gennaio 2020 fuochi d'artificio da effettuarsi, come da tradizione, in Piazza Libertà. In caso di maltempo lo spettacolo verrà posticipato. In tal caso la deroga varrà anche per la nuova data.

3. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
4. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
5. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

B 2° LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 ug/im³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° Livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I e a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A:

1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..

L'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa

AVVERTE CHE

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti 1.A, 1.B e 1.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981

AVVISA CHE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 ug/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 ug/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle Misure Temporanee Omogenee per la limitazione del traffico veicolare terranno in considerazione eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato da parte di Regione Lombardia.

Le procedure di "Rientro al livello verde", di cui alla lett. A) dell'All. 2 alla D.G.R. n. 7095/2017, prevedono che, a partire dal 01/12/2018, il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

ALLEGATO 1

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019

Registro Generale n.81

- veicoli alimentati a **benzina** muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 06-11-2019
Registro Generale n.81

- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- **dal 1° ottobre 2019 veicoli aderenti al Progetto Move-In;**

Fino al 31 dicembre 2019 sono **derogati dal fermo della circolazione anche i seguenti veicoli:**

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

IL Sindaco
Dott. Marzio Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro